
STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

"FILANDART"

ALLEGATO C AL
REP. 1032
RACC. 755

Articolo 1

- Denominazione - Sede - Durata -

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione socio/culturale denominata -----

"FILANDART"

L'Associazione ha la propria sede legale in Sovizzo via Roma, n. 179. -----

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

L'Associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta). -----

Articolo 2

- Scopo e Ambito Territoriale -

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

L'Associazione persegue fini di interesse, di utilità sociale e culturali. -----

L'Associazione ha come scopo la realizzazione di una più ampia conoscenza e diffusione dei valori e del patrimonio culturale vicentino mediante: -----


a) l'edizione, la pubblicazione e la diffusione con qualsiasi mezzo, cartaceo, informatico o multimediale in genere, di volumi, riviste, stampe periodiche, giornali e notizie su eventi culturali del vicentino; -----

b) la promozione di convegni di studio, di ricerche giuridiche e storiche sulla cultura e sulle attività economiche del Veneto, anche mediante la istituzione di borse di studio e la collaborazione con istituti universitari e di ricerca, italiani ed esteri, e con provveditorati agli studi; -----

c) la promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale del vicentino e delle opere degli artisti veneti; -----

d) la realizzazione e gestione automatizzata di servizi di promozione, valorizzazione, fruizione, sponsorizzazione servizi aggiuntivi ed innovativi comunque afferenti ai beni culturali, monumentali ed archeologici veneti, ed in essi compresa altresì la diffusione presso le scuole della conoscenza e del patrimonio culturale vicentino; -----

e) il perseguimento di fini di promozione sociale nei settori sopra indicati, anche mediante attività di orientamento e/o formazione professionale a servizio della missione scientifica, sociale e culturale dell'Associazione stessa; -----



f) la creazione, gestione, promozione di biblioteche, emeroteche, videoteche e nastroteche giuridiche. -----

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità istituzionali, può porre in essere iniziative, svolgere attività ed effettuare operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: -----

- ottenere concessioni amministrative ed ogni altro mezzo, atto o strumento opportuno al raggiungimento degli scopi;

- porre in essere atti o stipulare contratti per il finanziamento, la regolamentazione e la puntuale esecuzione delle attività deliberate; -----

- organizzare, allestire e gestire, direttamente o no, librerie, eventi, archivi, caffè letterari, punti d'incontro e spazi comunque finalizzati al raggiungimento delle proprie finalità; -----

- assumere partecipazioni in enti e associazioni senza finalità di lucro che promuovano attività analoghe a quella da essa svolte; -----

- promuovere, costituire, partecipare ad associazioni, consorzi, enti e società con o senza personalità giuridica, anche in veste socio unico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari; -----

- ottenere credito, misure di sostegno e finanziamenti in genere procedendo anche ad operazioni creditizie, finanziarie, bancarie ed altri interventi con ogni tipo di garanzia anche reale; -----

- sottoscrivere atti per la concessione in uso e/o la gestione anche in forma indiretta di beni mobili anche immateriali, immobili, siti e realtà culturalmente rilevanti;

- stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati finalizzate al raggiungimento dello scopo; -----

- promuovere intese anche di carattere associativo con Enti scientifici e/o culturali, con associazioni e/o fondazioni con scopi similari; -----

- promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi pubblici e privati, da destinare agli scopi dell'Associazione; -----

- svolgere tutte le attività strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. ---

----- Articolo 3 -----

----- - Associati - -----

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le società, gli enti ed altri soggetti giuridici che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. -----

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve: -----

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il

Consiglio Direttivo a maggioranza; -----

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione; -----

- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. -----

La mancata ammissione deve essere motivata. -----

Gli associati - denominati brevemente anche soci - si distinguono in fondatori, ordinari, onorari: -----

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; -----

- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione; -----

- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti. -----

Tutti gli associati hanno diritto a: -----

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi secondo le regole del presente statuto; -----

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -----

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo le modalità prestabilite dal Consiglio Direttivo e comunque ai sensi di legge; -----

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali; -----

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; -----

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto. -----

Tutti gli associati hanno i seguenti obblighi: -----

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie; -----

- collaborare con gli organi dell'Associazione per la realizzazione delle finalità associative; -----

- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione; -----

- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. -----

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. -----

L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima. -----

Decade automaticamente l'associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento

della quota associativa annuale nei termini indicatigli.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e
previa contestazione degli addebiti al socio da escludere,
con assegnazione di un termine di trenta giorni per la
formulazione di eventuali controdeduzioni. -----

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso
in cui l'associato: -----

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave
l'Associazione; -----

- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni
dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni
assunte dagli organi dell'Associazione. -----

L'associato può ricorrere preliminarmente al Collegio dei
Probiviri, se nominato, ovvero all'autorità giudiziaria
entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la
deliberazione. -----

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o
che comunque abbiano cessato di appartenere
all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati
e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. ---

----- Articolo 4 -----

----- - Sostenitori e Aderenti - -----

Possono assumere la qualifica di "Sostenitori" enti,
amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche,
singole o associate, che condividendo le finalità
dell'Associazione, partecipino alla realizzazione dei suoi
scopi mediante contributi in denaro o beni, materiali ed
immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita,
anche annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Possono assumere la qualifica di "Aderenti" gli enti,
amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche,
singole o associate, che contribuiscono, in via non
continuativa, agli scopi dell'Associazione in conformità con
quanto deliberato di anno in anno dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione. -----

I "Sostenitori" e gli "Aderenti" sono ammessi con delibera
del Consiglio Direttivo. Qualora entro 90 (novanta) giorni
di calendario dalla domanda di ammissione il Consiglio
Direttivo non si sia pronunciato la domanda deve intendersi
rigettata. -----

La qualifica di "Sostenitore" e di "Aderente" permane per il
periodo per il quale il contributo è stato regolarmente
versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. ---

I "Sostenitori" e gli "Aderenti" nell'ambito delle
assemblee riservate alle specifiche categorie, potranno
esprimere proposte, valutazioni e pareri non vincolanti
sulle attività dell'Associazione. Le assemblee saranno
convocate dal Presidente dell'Associazione e delibereranno
validamente a maggioranza semplice, indipendentemente dal

numero dei presenti. -----

Almeno una volta l'anno il Presidente dell'Associazione convoca l'assemblea dei "Sostenitori" e l'assemblea degli "Aderenti" (anche congiuntamente) al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Associazione. -----

I sostenitori e gli aderenti non hanno diritto di voto nell'Assemblea degli associati. -----

Articolo 5 -----

- Organi dell'Associazione - -----

Scopo Organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea dei soci; -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente; -----
- l'Organo di Revisione che potrà essere il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico a seconda di quanto determinato dall'Assemblea di volta in volta all'atto della nomina; -----
- Il Collegio dei Proviviri, se nominato dall'Assemblea.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate. -----

Articolo 6 -----

- Assemblea - -----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. -----

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare: -----

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; -----
- approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente; -----
- elegge i membri del Consiglio Direttivo; -----
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico; -----
- elegge i membri del Collegio dei Proviviri, se istituito; -----
- delibera i regolamenti e le loro modifiche; -----
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle; -----
- fissa l'importo della quota sociale annuale; -----
- delibera in ordine all'esclusione dei soci; -----
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali; -----
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata



dalla legge o dallo Statuto. -----

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati.

L'Assemblea è convocata mediante invio agli associati, al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore Unico di un avviso scritto contenente l'ordine del giorno mediante raccomandata a/r, telefax, telegramma o altro mezzo tecnologico con certezza di ricezione, compresa la posta elettronica e-mail, che deve pervenire agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. È ammessa la partecipazione mediante utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza. -----

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati. -----

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 (un decimo) degli associati ne ravvisino l'opportunità. -----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare. -----

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni. -----

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione. -----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. -----

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e le deliberazioni sono assunte col voto

Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. -----

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti. -----

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa. -----

Il Consiglio Direttivo, in particolare: -----

- stabilisce le strategie dell'Associazione; -----
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----
- redige i programmi delle attività previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati; -----
- redige i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; -----
- delibera sulle domande di nuove adesioni; -----
- pronuncia la decadenza del Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive; -----
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri Enti o persone fisiche; -----
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico; -----
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'Associazione; -----
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto; -----
- delibera eventuali regolamenti. -----

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla metà dei suoi membri o dal Revisore Unico. -----

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente mediante invio ai componenti del Consiglio Direttivo ed all'Organo di revisione di un avviso contenente l'ordine del giorno mediante raccomandata a/r, telefax, telegramma o altro mezzo tecnologico con certezza di ricezione, compresa la posta elettronica e-mail, che deve pervenire agli interessati almeno tre giorni prima della



data fissata per l'adunanza. In casi di urgenza, il Consiglio può essere convocato mediante avviso che dovrà pervenire agli interessati entro il giorno precedente la data fissata per l'adunanza. -----

Un numero di Consiglieri pari almeno alla metà può chiedere di aggiungere argomenti all'ordine del giorno. -----

L'adunanza del Consiglio è validamente costituita se interviene almeno la maggioranza dei suoi membri. -----

È ammessa la partecipazione mediante utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza. -----

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. -----

Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono assistere altre persone la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Presidente in relazione alle materie da trattare. -----

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo. -----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio. -----

----- Articolo 8 -----

----- - Presidente - -----


Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione. -----

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo ed adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. -----

----- Articolo 9 -----

----- - Organo di Revisione - -----

L'Assemblea ha la facoltà di decidere, in sede di rinnovo delle cariche sociali, se procedere alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti o di un Revisore Unico. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Proviviri. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dura in carica 3 anni e i suoi



componenti sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 10

- Collegio dei Probiviri -

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 11

- Segretario -

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e collabora alla predisposizione dell'attività dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei verbali dell'ente e dei relativi libri che li contengono.

Articolo 12

- Esercizio finanziario -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di

novembre. -----

Nella redazione del bilancio, costituito dallo Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, saranno seguite le norme del Codice Civile in materia. -----

----- Articolo 13 -----

- Patrimonio, fondo di gestione e Risorse Economiche -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: -----

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), dei quali indisponibili Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero); -----

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; -

- da contributi, erogazioni, lasciti testamentari e donazioni di privati; -----

- da contributi, erogazioni, e donazioni dello Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; -----

- da contributi, erogazioni, e donazioni di persone giuridiche private; -----

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; -----

- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere destinate ad incrementare il patrimonio. -----

Il fondo di gestione, per l'adempimento dei compiti dell'Associazione, è costituito: -----

- dalle quote associative annuali e dai contributi e quote versate dai sostenitori e dagli aderenti; -----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio; -----

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che perverranno all'Associazione da enti o da privati interessati ai suoi fini e che non siano espressamente destinate al patrimonio; -----

- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività dell'Associazione o finalizzate a specifiche iniziative; -----

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinati a patrimonio. -----

Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. -----

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità

Io sottoscritta ~~notaria~~ Lina Enza Gulino notaio di
Altavilla Marina, iscritta al Collegio Notarile del
Distretto di Caserta e Bassano del Grappa, certifico
che la presente copia è conforme all'originale conservato
nella mia cancelleria.

Si rilascia ~~la presente copia~~ in triplice
via giudiziale
Altavilla Marina 20 marzo 2013

Lina Enza

